

COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA POLIZIA MUNICIPALE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE STAFF COMANDANTE/CAPO AREA U.O. studi e fondi extracomunali

Tel. 091 - 6954267 p.e.: studipm@comune.palermo.it

/REGINT

Palermo, 02.01 2019

Il rasponsabile del procedimento dott. Osvaldo Busi

Circolare n.3 /2019 All'U.O. Coordinamento Strategico LORO SEDE

| Materia | Pubblica Sicurezza – Disposizioni in materia di sicurezza pubblica e di prevenzione del terrorismo, integrazione circolari n.41/2018 e circolare n.3/18 |
|---------|---|
| Oggetto | D.L. 4 ottobre 2018, n.113, convertito con modificazioni in legge n.132 dell'1°dicembre 2018 Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Titolo II Disposizioni in materia di sicurezza pubblica e di prevenzione del terrorismo. Capo III Disposizioni in materia di occupazioni erbitrarie di immobili- art. 633 Codice penale e artt. 226 e 284 codice procedura penale. |

Il Capo III del Titolo II della legge n. 132 del 1°dicembre 2018, reca "Disposizioni in materia di occupazioni arbitrarie di immobili" (da art- 30 ad art.31-ter). Questo capo contiene norme che aggiornano l' articolo 633 del Codice Penale e gli articoli 266 e 284 del Codice di Procedura Penale di interesse per la Polizia Municipale, in particolare:

Modifica dell'articolo 633 del codice penale

1. L'articolo 533 del codice penale e' sostituito dal seguente:

Art. 633

(Invasione di terreni o edifici).

- Chlunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparti o di trarne altrimenti profitto. e punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1032. Si applica la pena della reclusione da dua a quattro anni e della multa da euro 206 a euro 2064 e si procede d'ufficio se il fatto e' commesso da persona palesemente armata. Se il fatto e' commesso da due o più persone, la pana per i promotori o gli organizzatori e' aumentata.

L'art. 30 della legge n.132 del 2018 riscrive l'articolo 633 c.p.:



- modificando la pena detentiva prevista per l'invasione arbitraria di terreni o edifici passando dagli attuali "fino a due anni" a "da uno a tre anni";
- rivedendo le circostanze aggravanti: è prevista la pena della reclusione da due a quattro anni e la multa da euro 206 a euro 2064 nel caso in cui il fatto sia commesso da più di cinque persone ovvero da persona palesamente armata. Nelle ipotesi aggravate è confermata la procedibilità d'ufficio;
- intervenendo sulla nuova ipotesi aggravata introdotta dal decreto- legge, prevedendo che nel caso in cui l'invasione sia commessa da due o più persone, la pena per i promotori o gli organizzatori è aumentata.

Art. 31

Modifiche all'articolo 266 del codice di procedura penale

1. All'articolo 266, comma 1. lettera f-ter), del codice di procedura penale, le parole «516 e 517-quater del codice penale;» sono sostituite dalle seguenti: «516, 517-quater e 633, secondo comma, del codice penale;»

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori orieri a carico della finanza pubblica. La Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, atrumentali e finanziarie disponibili a legistazione vigente.

L'art.31 inserisce trai reati in relazione ai quali possono essere disposte le intercettazioni anche la fattispecie aggravata del delitto di invasione di terreni o edifici.

Il primo comma 1, dell'art.31 inserisce nel catalogo di delitti di cui alla lettera f-ter) del comma 1 dell'articolo 266 c.p.p., relativo ai limiti di ammissibilità delle intercettazioni, il reato di cui al terzo comma dell'articolo 633 c.p.

Ricordiamo come la lettera f-ter) del comma 1 dell'articolo 266 c.p.p., prevede tra i reati per i quali è possibile ricorrere a tale strumento di Indagine i delitti di:

- commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni faisi (art. 474 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

Infine l'altra condizione generale di ammissibilità delle intercettazioni è costituita dalla sussistenza (ex art. 267 c.p.p.) di gravi indizi di reato.

Il comma 2 cell'art. 31 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Testo previdente

Art 256

Limiti di ammissibilità

- L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di attre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi al seguenti reati.
- a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni daterminata a norma dell'articolo 4:
- b) dell'ill contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni detarminata a norma articolo 4;
- c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope
- d) delitti concernenti le anni e le sostanze esplosive;
- e) delitti di contrabbando;
- f) reati di Ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione dal marcato, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono;
- f-bis) delitti previsti dall'articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale pomografico di cui all'articolo 300 quatar 1 del medesimo codice, nonche dall'art. 809-undecies.
- f-ter) delitti pravisti dagli articoli 444, 473, 474, 515, 516, 517quatur del codice penale:
- f-quater) dalitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale.

Testo aggiornato

Art.268

Limiti di ammissibilità

- I L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati.
- a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;
- b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma articolo 4.
- c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope.
- d) delitti concernenti le armi è le sostanze esplosiva:
- e) delitti di contrabbando;
- f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o diaturbo alle persone col mezzo del telefono;
- f-bis) delitti previsti dall'articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater 1 del medesimo codica, nonché dall'art. 609-undecies.
- f-ter) delitti previsti degli articoli 444, 473, 474, 515, 516, 517quater e 633, secondo comma, del codice penale;
- f-quater) delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale

2. Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti, che può essere eseguita anche mediante l'inserimento di un captatore informatico su un dispositivo elattronico portatile. Tuttavia, qualora queste avvengano nel luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa.

2-bis L'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portable à sempre consentite nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quister.

2. Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti, che può essere eseguita anche mediante l'inserimento di un captatore informatico su un dispositivo elettronico portatlie. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che Ivi si stia svolpendo l'attività criminosa

2-bis.L'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile è sempre consentita nei procedimenti per i delitti di cui

all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater.

Art. 31-bis

Modifica all'articolo 284 del codice di procedura penale

All'anicolo 284 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente;

el ler. La misura cautelare degli arresti domiciliari non può essere eseguita presso un immobile occupato abusivamente, »

L'art.31-bis inserisce un nuovo comma 1-ter nell'articolo 284 c.p.p., che si inserisce nel quadro dei più ampi interventi per il contrasto del fenomeno delle occupazioni abusive degli immobili, che esclude, che la misura cautelare degli arresti domiciliari possa essere eseguita presso un immobile occupato abusivamente.

Testo previgente

Art. 284

Arresti domiciliari

- 1. Con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, Il giudice prescrive all'imputato di non aliontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza ovvero, ove
- istiluita, da una casa famiglia protetta. 1-bis il giudice dispone il luogo degli arresti domiciliari in modo da assicurare comunque le prioritarie esigenze di tutela della persona offesa dal reato.
- 2. Quando e necessario, il giudice impone limiti o divieti alla facoltà dell'imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono
- 3 Se l'imputato non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il giudice può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una attività lavorativa,
- Il pubblico ministero o la polizia giudiziaria.
- anche di propria iniziativa, possono controllare in ogni delle prescrizioni l'osservanza imposte all'imputato
- 5. L'imputato agli arresti domiciliari si considera in stato di custodis cautelare
- 5-bis. Non passono essere, comunque, concessi gli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di evasione nel cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede. salvo che il giudica ritenga, sulla base di specifici elementi, che il fatto sia di lleve entità e che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con tale misura. A tale fine il gludica assume nelle forme più rapide le relative notizie.

Testo attuale

Art. 284

Arresti domiciliari

- Con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, Il giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero de un luogo pubblico di cura o di assistenza ovvero, ove stituita, da una casa famiglia protetta.
- 1-bis. Il giudice dispone il luogo degli arresti domiciliari in modo da assicurare comunque le prioritarie esigenze di tutela della persona offesa dal reato.
- 1-ter. La misura cautelare degli arresti domiciliari non può essere eseguita presso un immobile occupato
- 2. Quando e' necessario, il giudice impone limiti o divieti alla facoltà dell'imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono.
- 3. Se l'imputato non può altrimenti provvedere indispensabili esigénze di vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il giudice può autorizzario ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una attività lavorativa.
- 4 Il pubblico ministero o la polizia giudiziaria,
- anche di propria iniziativa, possono controllare in ogni momento l'osservanza delle prescrizioni imposte all'imputato.
- 5. L'imputato agli arresti domiciliari si considera in stato di custodia cautelare.
- 5-bis. Non possono essere, comunque, concessi all'arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di evasione nel cinque anni precedenti al fatto per il quale al procede, salvo che il giudice ritenga, sulla base di specifici elementi, che il fatto sia di leve entità e che le esigenze cautelari possano essere soddistatte con tale misura. A tale fine il giudice assume nelle forme più rapide le relative notizie.



IL COMANDANTE Dott.G. MARCHESE